

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01929/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2018, proposto da

Associazione CIRF, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Restivo e Pierluigi Vigneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive e il Dipartimento delle Attività Produttive, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n.6;

nei confronti

Rem S.r.l., Antonello Blandi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive – Assessorato regionale delle attività produttive n. 383/5.S del 13.3.2018, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di finanziamento

presentata dall'Associazione CIRF (inserendola nell'allegato 4), nonché della nota del Dirigente generale del Dipartimento prot. n. 13885 del 14.3.2018, con la quale detto decreto è stato notificato all'Associazione, comunicando l'esclusione della sua domanda.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive e del Dipartimento delle Attività Produttive;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO

- che con ordinanza collegiale n. 1061 del 12.11.2018 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alla procedura per cui è causa, fatta salva la valutazione del punteggio da parte dell'amministrazione;

- che con DDG n.1105 del 25/03/2019 il progetto della ricorrente è stato ammesso a finanziamento *con riserva*, in espressa esecuzione dell'ordinanza cautelare n.1061/2018 resa da questo Tar, come si evince dalla parte motiva e anche dall'annotazione a margine dell'Allegato 1 (ove alla voce "Esito Istruttoria" viene riportato "Ammissibile con riserva");

- che con successivo DDG n.2371 del 23/07/2019 il progetto della ricorrente risulta ancora ammesso a finanziamento, ma senza alcuna espressa formulazione di riserva (nel relativo allegato 1 ove alla voce "Esito valutazione di merito" viene riportato "Ammessa Finanziabile") talché la ricorrente assume di essere stata ammessa in via definitiva, per valutazione autonoma compiuta dall'Amministrazione, e non più in esecuzione dell'ordinanza cautelare di questo Tar; conseguentemente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria di spese.

RITENUTO

- che ai fini del decidere si rende necessario acquisire dall'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, documentati chiarimenti in ordine alla definitività o meno dell'ammissione della ricorrente nella graduatoria indipendentemente dall'ordinanza cautelare n.1061/2018 resa da questo Tar;
- di fare carico del relativo adempimento al Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive il quale vi provvederà mediante deposito, presso la segreteria di questa Sezione, di apposita *relazione* corredata dai documenti in essa richiamati e da quelli ritenuti utili ai fini del decidere;
- di assegnare il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte interessata se anteriore, della presente ordinanza, per depositare presso la Segreteria della Sezione la relazione e i documenti sia in formato digitale (modalità del PAT) che in formato cartaceo (copia di cortesia);
- di dover fissare la pubblica udienza del 19 novembre 2020 per la prosecuzione della trattazione del merito del ricorso;

RITENUTO, altresì, che impregiudicato il merito del ricorso, in relazione agli effetti di un eventuale accoglimento nei riguardi di potenziali controinteressati non intimati, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame;
- ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive che ha emanato l'impugnato provvedimento, e nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b)

indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 10 (dieci);

- l'Assessorato regionale, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell'Assessorato, per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

a) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione ponendoli a carico del Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive;

b) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini in motivazione riportati;

c) fissa la pubblica udienza del 19 novembre 2020 per la prosecuzione del giudizio. Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO